

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2296 del 14/05/2019
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 36 - ATERSIR E.R. - DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER CONSUMO UMANO, DA ACQUE SUPERFICIALI IN COMUNE DI MEDESANO (PR), LOC. RAMIOLA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR18A0024 SINADOC 18536
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2310 del 09/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

– il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006

– (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);

– la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

– le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo);

– la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda presentata in data 28/05/2018, dalla AZIENDA ATERSIR, con sede in BOLOGNA C.F. 91342750378 con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica mediante prelievo da acque superficiali mediante due pompe sommerse posizionate su struttura metallica, su terreno identificato nel C.T. di detto comune al foglio 81 del mappale 86, di proprietà demaniale, per una portata massima di litri/sec. 20,0 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 380.000,0;

VISTO il progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie, allegato alla domanda di concessione e redatto ai sensi dell'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001a firma del Dott. Ing. Giuseppe Caggiati;

DATO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta;

RITENUTO, che il volume totale di prelievo concedibile, è da ritenersi mediamente congruo rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

CONSIDERATO, che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO che l' opera di presa ricade in un'area Parco e è all'interno di un'area SIC/ZPS;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PG 22627 del 19/10/2018, espresso in senso favorevole;

ACQUISITO il parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale, assunto al protocollo con n. PG 25177 del 27/11/2018, che ha espresso parere favorevole;

ACQUISITO il parere del Servizio Sanitario Nazionale- USL di Parma, assunto al protocollo con n. PG 33988 del 28/02/2018, espresso in senso favorevole;

ACCERTATO che, nei termini di legge, l' Autorità di Bacino del Fiume Po, non ha ritenuto di esprimere il parere previsto ai sensi dell' art. 7 del RD n. 1775/1933;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l' applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell' Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all' Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l' entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell' impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale".

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195 del 25.07.2016 "DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA", nonché rispetto alle deliberazioni del CI dell'AdBPo n. 7/2015, n. 8/2015 e n. 3/2017 del CIP dell' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ("DIRETTIVA DERIVAZIONI"), con risultato di REPULSIONE.

VERIFICATO:

-che sul BURER n. 308 in data 03/10/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

-che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

-che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso **Consumo Umano** , quale uso prevalente, di cui all'art. 152, comma 1, lett. b;

-che, l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde al minimo previsto dalle norme vigenti (DGR n. 65/2015);

-che a norma dell'art. 8, comma 1, della LR n. 2/2015, "*i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il*

canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;

-che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;

-che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

VERIFICATO inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ATTESO che il concessionario è tenuto:

-per l'anno in corso al versamento del relativo canone, prima del ritiro del presente provvedimento;

-a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO pertanto,

-che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

-che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A:

1.di rilasciare alla azienda ATERSIR, C.F. 91342750378, che assume domicilio legale presso la sede del Comune di Medesano (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR18A0024) per la derivazione di acqua pubblica superficiale esercitata in comune di Medesano (PR) per uso Consumo Umano, con portata massima pari a litri/sec. 20,0 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 380.000;

2.di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3.di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati da installarsi entro il 31.12.2020 , a seguito di quanto l'Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai

sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;

4. è fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del DLgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016 dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.

5. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

6. di stabilire che la concessione, ai sensi della DGR n 787/2014, la durata della concessione è di anni 5 decorrere dalla data del presente provvedimento;

7. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

9. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;

10. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

11. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013 N. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

12. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

13. di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

14. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

15. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli

originale firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA (A.R.P.A.E)**

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

DISCIPLINARE D'USO

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Taro contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata alla ATERSIR, con sede in BOLOGNA (BO), C.F. 91342750378 - Codice Procedimento PR18A0024.

**ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' E DESTINAZIONE D'USO DI PRELIEVO
DELL'ACQUA**

Quantità di acqua derivabile: portata massima 20 litri/sec.;

quantitativo massimo del prelievo 3.800 mc/anno.

La risorsa derivata è destinata all'uso acquedottistico, e può essere utilizzata esclusivamente per consumo umano.

**ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI
DERIVAZIONE.**

L'opera di presa consiste in un opera mobile di captazione , ubicata su terreno di proprietà demaniale, catastalmente identificato in Comune di Medesano, Località Ramiola:

*coordinate catastali: foglio 81, mappale 86;

coordinate geografiche U.T.M. X= 586570 Y= 949914;

*codice corpo idrico individuato in base al Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015: 011500000000 6 ER fiume Taro.

**ART. 3 – VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PRELIEVO DI ACQUA SOTTERRANEA
SULLA BASE DELLE DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR N. 1195 DEL 25.07.2016
“DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI
ACQUA PUBBLICA”**

1) STATO DEL CORPO IDRICO

Individuazione del CORPO IDRICO (in base alla posizione del prelievo rispetto alla sezione di chiusura):

CORPO IDRICO: 011500000000 6 ER – Fiume Taro – Sezione chiusura: FS Bo-

Mi

DMV estivo **1,81**mc/s

DMV invernale **2,51** mc/s

Stato Chimico: **Buono**

Stato Ecologico: **Buono**

Misure: **KTM02; KTM03; KTM06; KTM07; KTM.12; KTM14; KTM17**

2) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PRELIEVO

Prelievo singolo

Calcolo il rapporto tra la portata richiesta $D = 20,0$ l/s

e quella media normalizzata del corpo idrico $Q_m = 27.300$ l/s

$D/Q_m = 20/27.300 = 0,00073$ che si arrotonda ad una percentuale dello **0,07%**

Prelievo cumulato (con Consorzio Bonifica)

Calcolo il rapporto tra la portata richiesta $D = 2635,0$ l/s

e quella media normalizzata del corpo idrico $Q_m = 27.300$ l/s

$D/Q_m = 2635/27.300 = 0,096$ che si arrotonda ad una percentuale dello **9,65%**

Di cui il 50% risulta essere = **19,3%**

Questo valore attesta per la derivazione un IMPATTO **LIEVE** sul corpo idrico

3) DEFINIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL CORPO IDRICO: BUONO

Rientra nel campo: **REPULSIONE** ossia : *“esistono fondati rischi di una interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico e va pertanto effettuata una valutazione più approfondita che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali”*

In relazione a quanto sopra, non occorrono particolari misure prescrittive.

Tuttavia in considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla succitata DGR (**Repulsione**), occorrerebbe definire monitoraggi specifici relativi in particolare al mantenimento dello stato Ambientale **“Buono”** del corpo idrico di riferimento.

Pertanto, l'atto di concessione dovrà prevedere l'imposizione di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate e questo risponderà alle necessità evidenziate dalla presente valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, **avrà una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma di:

-dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;

-di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6, del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 – La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

6.2 - La LR n.2/2015 ha stabilito:

-che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico, **“sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare”**;

-che gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico, sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la

misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

6.3 - La prima annualità del canone, viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento, l'importo, per l'uso richiesto, è da ascrivere, ai fini della determinazione, alla categoria "uso consumo umano", oppure con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo", è pari ad **€. 423,52**.

6.4 - Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.5 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia.

6.6 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

6.7 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 - Dispositivo di misurazione – di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati da installarsi entro il 31.12.2020, a seguito di quanto l'Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del

bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;

E' fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell' **art. 95 del Dlgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016 dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata** (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, **nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.**

7.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

7.4 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare pozzi per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

7.5 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

7.6 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

7.7 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

7.8 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.9 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per

sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.10 – Rinuncia – La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del RR n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

7.11 – Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del RR n. 41/01, è indirizzata a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7.12 - Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del RR n. 41/2001, verranno istruite da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma a norma del citato articolo.

ART. 8 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

-è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;

-decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.

-decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :

-destinazione d'uso diversa da quella concessa;

-mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;

-mancato pagamento di due annualità del canone;

-decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

E' inoltre facoltà di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933:

a) per non uso durante un triennio consecutivo;

b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;

c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;

d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

e) per mancato pagamento di due annualità del canone;

f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa.

Il termine di cui alla lettera f) è suscettibile di proroga qualora ricorra un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere.

Nei casi di decadenza l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza.

ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.